



REGIONE
PIEMONTE



PROVINCIA DI
ALESSANDRIA



CITTA' DI
TORTONA



MA·DE

MUSEO ARCHEOLOGICO DERTONA



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Fondazione
CRT

BANDO RESTAURI
CANTIERI DIFFUSI 2022

CUP: J35F21002900004

**PROGETTO
ESECUTIVO**

Elaborato

A.S. 0182 - 2022

**ALL.
PE.009**

Direzione scientifica

**Dott. Gian Battista
GARBARINO**

Funzionario archeologo SABAP-AL

Dott.ssa Paola COMBA

Conservatore Museo Archeologico
di Tortona

DATA: ottobre 2022

REV./AGG.: nov.2022/mar.2023

Città di Tortona

**PALAZZO GUIDOBONO:
PALAZZO DEI MUSEI**

MUSEO ARCHEOLOGICO

**INTERVENTI DI ALLESTIMENTO MUSEALE ED
ESPOSITIVO CON OPERE DI RESTAURO
CONSERVATIVO, EDILI ED IMPIANTISTICHE DEL
MUSEO ARCHEOLOGICO, IL TUTTO FINALIZZATO
ALLA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO TORTONESE**

**LOTTO FUNZIONALE
GIARDINO ARCHEOLOGICO**

**RESTAURO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON
CONSERVAZIONE ALBERI ESISTENTI**



SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Progettista:

Arch. Roberto GABATELLI

Responsabile Settore Lavori Pubblici
Tel. 0039.0131.864412 - Fax. 0039.0131.864402
robertogabateLLI@comune.tortona.al.it

Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione:

Ing. Laura LUCOTTI

Città di Tortona
Dirigente Settore Lavori Pubblici e C.U.C.
corso Alessandria, 62 - 15057 Tortona (AL)
Tel. 0039.0131.864435 - Fax. 0039.0131.864402
dirtec@comune.tortona.al.it - comune.tortona@pec.it

Responsabile del Procedimento

Ing. Laura LUCOTTI

Città di Tortona
Dirigente Settore Lavori Pubblici e C.U.C.
corso Alessandria, 62 - 15057 Tortona (AL)
Tel. 0039.0131.864435 - Fax. 0039.0131.864402
dirtec@comune.tortona.al.it - comune.tortona@pec.it

Assistente al R.U.P.

Arch. Roberto GABATELLI

Responsabile Settore Lavori Pubblici
Tel. 0039.0131.864412 - Fax. 0039.0131.864402
robertogabateLLI@comune.tortona.al.it

COMUNE DI TORTONA

C.F. 00384600060

Corso Alessandria, 62 – 15057 Tortona (AL)

**CITTA' DI TORTONA
PALAZZO GUIDOBONO - PALAZZO DEI MUSEI**

MUSEO ARCHEOLOGICO

**INTERVENTI DI ALLESTIMENTO MUSEALE ED ESPOSITIVO CON OPERE DI
RESTAURO CONSERVATIVO, EDILI ED IMPIANTISTICHE DEL MUSEO
ARCHEOLOGICO, IL TUTTO FINALIZZATO ALLA SALVAGUARDIA E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TORTONESE**

**LOTTO STRALCIO FUNZIONALE
GIARDINO ARCHEOLOGICO**

**Restauro conservativo e riqualificazione funzionale con
conservazione alberi esistenti.**

C.U.P. J35F21002900004

SCHEMA DI CONTRATTO

articolo 3, comma 1, lettera dddd) del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
articolo 43, commi da 3 a 10, del Regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

		<i>Euro</i>
1	Importo esecuzione lavoro a corpo	30.259,00
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	650,00
A	Totale appalto (1 + 2)	30.909,00

*Il responsabile del
procedimento
Ing. Laura Lucotti*

*Il progettista
arch. Roberto Gabatelli*

**REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TORTONA**

Repertorio n.

del

CONTRATTO D'APPALTO

**PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO
CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL GIARDINO
ARCHEOLOGICO IN PALAZZO GUIDOBONO CON CONSERVAZIONE
DEGLI ALBERI ESISTENTI**

C.U.P J35F21002900004- C.I.G.....

AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA.....DI

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO.....+ IVA. -----

L'anno, il giorno del mese di, nella
residenza comunale, presso la Segreteria Generale, davanti a me,
.....

..... del Comune di Tortona, autorizzato a rogare gli atti, ai sensi di legge,
nell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i signori:

a)-, nato a il, che agisce in questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Tortona – di seguito nel presente atto
denominato semplicemente “Comune” – che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del
Settore (codice fiscale e partita IVA numero 00384600060);

b)-.....
nato a il, in qualità di
..... dell'impresa
..... con
sede in, via
.....,

codice fiscale [|||||] e partita IVA [|||||] che agisce quale
impresa appaltatrice in forma singola

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandataria della raggruppamento temporaneo o di imprese di tipo (orizzontale /verticale)/ consorzio ordinario di imprese..... costituito con atto notaio _____ in _____, rep. _____/racc. _____ in data _____, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa.....

con sede in _____, via _____

codice fiscale [] e partita IVA [] ;

2- impresa.....

con sede in _____, via _____

codice fiscale [] e partita IVA [] ;

nonché l'impresa..... con sede in _____, via _____, codice fiscale [] e partita IVA [] , cooptata ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 92 comma 5 del Regolamento generale;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «affidatario», componenti della cui identità personale io sono personalmente certo.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. in data, efficace dal , a seguito degli atti ivi richiamati, i lavori oggetto del presente contratto sono stati aggiudicati all'impresa che ha offerto un ribasso percentuale del %, sulla base delle risultanze di apposita (procedura aperta/procedura ristretta) come da verbale/i in data

- che, il responsabile unico del procedimento e l' "affidatario" hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data, rubricato al protocollo n..... ;
- *in caso di consegna lavori sotto riserva di legge: **che in data è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori sotto riserva di legge*
- che tali verbali, ben conosciuti dalle parti ed omessane la lettura, non vengono materialmente allegati al presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO,

le parti convengono e stipulano quanto segue:

- 1) il "Comune" **AFFIDA** all' impresa "....." di, che accetta, i lavori precisati in oggetto alle **condizioni contrattuali** tutte, contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- 2) la consegna dei lavori è subordinata alla stipulazione, nei modi indicati all'art.del capitolato speciale d'appalto, della polizza di assicurazione "per danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori", per una somma assicurata non inferiore all'importo di Euro, nonché della polizza assicurativa di "responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori" stipulata per un massimale non inferiore a Euro, nell'intesa che copia di tali polizze dovrà essere presentata almeno dieci giorni prima della data fissata per la consegna dei lavori alla direzione lavori;
- 3) il componente "affidatario", nella sua qualità su espressa, con questo atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire e far eseguire le opere formanti oggetto dell'appalto, sotto l'osservanza delle prescrizioni tecniche della direzione lavori;
- 4) l' "affidatario" assume, pena la nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. ed i.;
- 5) l' "affidatario" si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Alessandria – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 6) l' "affidatario" dichiara infine che è direttore tecnico dell'impresa il Sig.....(ovvero di svolgere egli stesso le funzioni di direttore tecnico);

7) si dà atto che:

- l'incarico di direttore lavori è affidato a.....;
- ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08, l'incarico di responsabile dei lavori è affidato a....., il quale è individuato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. ed i. (nel seguito «Nuovo Codice dei Contratti»);
- (*eventuale*) ai sensi degli articoli 89 comma 1 lett. e) ed f), 91 e 92 del D.Lgs. 81/08, l'incarico di Coordinatore per la progettazione nonché Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è svolto dal Sig. incaricato con

Le parti si impegnano a comunicare eventuali variazioni che si rendessero necessarie per gli incarichi di cui sopra, a mezzo di posta elettronica certificata.

(*eventuale*) Si prende atto che l' "affidatario" ha indicato all'atto dell'offerta i lavori che intende subappaltare.

Sono qui uniti come parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- 1) le condizioni contrattuali
- 2) il capitolato speciale d'appalto
- 3) gli elaborati grafici e le relazioni
- 4) il computo metrico estimativo
- 5) l'elenco prezzi unitari
- 6) i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del Codice
- 7) il cronoprogramma
- 8) le polizze di garanzia
- 9) l'atto di designazione di cui all'art. 4 comma 3 dell'Allegato 1;
- 10)

allegati dei quali si omette la lettura su espressa dispensa delle parti.

Si dà atto che l'affidatario ha costituito cauzione definitiva a favore del Comune (articolo delle condizioni contrattuali allegata) e che la stessa, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 e s.m. ed i. (Testo unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro).

Richiesto Io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti, che a mia richiesta l'hanno individualmente dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.-----

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione occupa numero facciate per intero e parte della-----

Letto, approvato e sottoscritto anche a margine del foglio bollato e degli allegati.-----

IL DIRIGENTE COMUNALE

L'AFFIDATARIO

L'UFFICIALE ROGANTE

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ALLEGATO (1)

Indice:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. Oggetto del contratto
- Articolo 2. Condizioni generali del contratto
- Articolo 3. Ammontare del contratto
- Articolo 4. Domicilio, rappresentanza dell'affidatario e direzione del cantiere

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
- Articolo 6. Penali in caso di ritardo
- Articolo 7. Sospensioni, proroghe e riprese dei lavori
- Articolo 8. Oneri a carico dell'affidatario
- Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori
- Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo
- Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo
- Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
- Articolo 13. Ritardo nei pagamenti
- Articolo 14. Cessione del contratto e cessione dei crediti
- Articolo 15. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Articolo 16. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
- Articolo 17. Presa in consegna dei lavori ultimati
- Articolo 18. Risoluzione e recesso dal contratto
- Articolo 19. Fallimento dell'affidatario
- Articolo 20. Controversie

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 21. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza
- Articolo 22. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
- Articolo 23. Adempimenti in materia antimafia
- Articolo 24. Subappalto
- Articolo 25. Cauzione definitiva
- Articolo 26. Responsabilità verso terzi e obblighi assicurativi

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto
 - Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
-

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Il Comune affida all'impresa "....." di(di seguito nel presente atto denominato semplicemente "affidatario"), che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori da realizzare nel **Comune di Tortona, Palazzo Guidobono – Museo Archeologico, Giardino archeologico**, relativi a: **interventi di restauro conservativo e riqualificazione funzionale con conservazione degli alberi esistenti.**
2. L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al contratto d'appalto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al «Codice dei contratti».
3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:
_____;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **J35F21002900004.**
5. All'affidatario si segnala l'alta valenza dell'intervento e l'esigenza di operare in un ambito di altissimo pregio storico-artistico-architettonico.

Articolo 2. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e la stima delle opere allegati al progetto.
3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 delle presenti condizioni contrattuali.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro
(diconsi Euro...../.....)
di cui:
 - a) - Euro per lavori veri
 - b) - Euro **650,00** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
 2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
 3. Il contratto è stipulato interamente **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd), del D. Lgs. 50/2016 nonché dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento Generale, per cui l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
-

Articolo 4. Domicilio, rappresentanza dell'affidatario e direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D. M. 145/2000 (di seguito denominato "capitolato generale d'appalto"), l'affidatario ha eletto domicilio nel Comune di **TORTONA**, all'indirizzo: Corso Alessandria, 62.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati, previa emissione di certificati di pagamento, mediante bonifico presso Banca/Società Poste Italiane S.p.A. - Agenzia.... .., sul conto corrente dedicato, ai sensi art. 3 Legge 136/2010 e s.m. ed i., CODICE IBAN.....
Ogni transazione dovrà riportare il seguente codice di progetto (CUP): **J35F21002900004** e il **seguente codice CIG.....**
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto e dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. ed i., come risulta dal documento allegato al contratto al numero "4", è/sono autorizat... ad effettuare operazioni sul conto dedicato i...signor..... nat... a..... il..... C.F.:.....
4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'affidatario che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso il Comune, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'affidatario rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'affidatario o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza giornaliera e continuativa sul luogo dei lavori, come dettagliatamente illustrato e normato all'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il Comune può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'affidatario, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'affidatario alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **50 (cinquanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
 3. Nel calcolo del tempo contrattuale di cui al comma 2 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, pertanto per tali motivi non potranno essere concesse proroghe per recuperare rallentamenti o soste.
 4. L'affidatario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie, di forniture e/o lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Comune ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
 5. A fine lavori l'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.
-

6. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 6. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma esecutivo dei lavori viene applicata una penale pari al 1,00 per mille dell'importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo 9, comma 2;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'affidatario che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi del precedente articolo 9, comma 3;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale applicata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'affidatario, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al precedente articolo 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di certificato di regolare esecuzione.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 40 in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Sospensioni, proroghe e riprese dei lavori

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
 2. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni
-

sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.

3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
4. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;
 - d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri;
 - e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
5. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il responsabile del procedimento non si pronuncia entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
6. Qualora l'appaltatore non intervenisse alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponesse sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili, nonché dell'articolo 190 del Regolamento Generale.
7. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
8. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al responsabile del procedimento dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.
9. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
10. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'affidatario e trasmesso al responsabile del procedimento; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
11. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del tempo contrattuale, o comunque superino 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'affidatario alcun compenso e indennizzo.
12. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e

la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

13. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 17.
 14. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.
 15. In caso di sospensione dei lavori, l'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro 2 (due) giorni decorrenti dall'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.
 16. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
 17. Lo stesso responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
 18. Lo stesso responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
 19. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal responsabile del procedimento si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 4,6,9,10 e 13, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
 20. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 19, del presente Capitolato speciale d'appalto.
 21. Ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, qualora l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 27, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine contrattuale. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'appaltatore: ritardi causati o da impedimenti in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della stessa Stazione appaltante, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal Capitolato o ritardi nell'esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra la Stazione appaltante e terzi.
 22. In deroga a quanto previsto al precedente comma 21, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 27, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
-

23. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio dell'appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'appaltatore può presentare alla Stazione appaltante richiesta di proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire alla Stazione appaltante, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al precedente articolo 27.
24. La richiesta di proroga è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al responsabile del procedimento, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al responsabile del procedimento questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
25. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del responsabile del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il responsabile del procedimento può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del responsabile del procedimento.
26. Nei casi di cui al comma 22, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 25 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 27, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
27. La mancata determinazione del responsabile del procedimento entro i termini di cui ai commi 25 o 26 costituisce rigetto della richiesta.

Articolo 8. Oneri a carico dell'affidatario

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento Generale e al capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'affidatario non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Comune;
 - c) ogni onere, costo, spesa o quanto altro relativi al trasporto, carico, scarico, montaggio, smontaggio e nolo per tutto il tempo necessario di nastri trasportatori da quota cortile a piano automezzo di trasporto, di trabattelli, di piccoli ponti in legno e in ferro, di paranchi/argani, di macchinari, di tecnologie varie, di gru fisse o mobili, di cestelli telescopici autotrasportati, di ponti mobili, di piattaforme aeree su autocarro o quanto altro per la realizzazione degli interventi in progetto a perfetta regola d'arte, per opere temporanee, per sostegno delle
-

- strutture oggetto di intervento o per realizzare piani di lavoro alle varie altezze o situazioni necessarie;
- d) oltre a tutti i macchinari e tecnologie, già richiamati, considerata l'esigenza di utilizzare specifiche malte particolarmente elastiche, pastose, con precise percentuali di acqua e con particolare granulometria di inerti, all'interno del cantiere dovrà essere installata una molazza al fine di ottenere malta con pezzature finissime, fini e medie, poiché la pezzatura degli inerti potrà avere notevoli variabili;
 - e) l'assunzione in proprio, tenendone indenne il Comune, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - g) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere, la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. Per quanto riguarda l'energia elettrica, si evidenzia che tutti gli impianti elettrici e di illuminazione esistenti e di nuova realizzazione, nei locali oggetto di intervento, dovranno essere scollegati dal quadro elettrico del Museo e collegati al nuovo quadro elettrico di cantiere, installato a cura e spese dell'impresa;
 - i) l'impianto di cantiere completo di tutto quanto previsto dalla normativa vigente. Il nolo, montaggio e smontaggio di tutte le necessarie recinzioni fisse e mobili anche per interventi di breve durata. Il trasporto, montaggio, smontaggio e nolo per tutto il tempo necessario, di passerelle, di piani provvisori di lavoro, di trabattelli, di ponti in legno e in ferro, di strutture atte al raggiungimento delle quote delle lavorazioni oggetto di intervento, per opere temporanee o per sostegno delle strutture oggetto di intervento e la mano d'opera per il montaggio e lo smontaggio ed ogni mezzo d'opera, macchinario, tecnologia, gru, cestelli telescopici autotrasportati, ponti mobili, piattaforme aeree su autocarro o quanto altro per la realizzazione degli interventi in progetto a perfetta regola d'arte, considerando sempre la particolare tipologia dell'intervento in oggetto, l'ambito in cui il medesimo si inserisce e il pregio storico ed architettonico del manufatto. In particolare, nelle zone di scavo archeologico, ove previsto, sarà necessario realizzare temporanei scalini in legno o in metallo;
 - j) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - k) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - l) la fornitura a tutti gli operai di tute da lavoro di identico colore al fine di dare decoro al cantiere;
 - m) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - n) le vie di accesso al cantiere;
 - o) la messa a disposizione all'interno di un locale del palazzo messo a disposizione dall'Amministrazione delle necessarie attrezzature, tavolo, sedie ed uno scaffale per la direzione dei lavori. Alle pareti dovranno essere allestiti pannelli in legno per l'esposizione dei disegni di progetto. Una copia di tutto il progetto con tutti i relativi allegati, il giornale dei lavori e tutti i documenti relativi al cantiere, con particolare riferimento a quelli previsti dal D.Lgs n. 81 in data 09/04/2008 (PSC e POS) dovranno essere stampati a cura dell'appaltatore e dalla medesima conservati in modo permanente in questo locale;
 - p) la messa a disposizione da parte dell'appaltatore, di n. 5 elmetti di protezione di colore bianco per i visitatori;
-

- q) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- r) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'affidatario l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'affidatario, restandone sollevati il Comune, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- t) la realizzazione e messa in opera di n. 1 cartello indicatore relativo ai lavori in oggetto. E' previsto un cartello in forex spessore mm 5, colore bianco con bordi rossi, scritte rosse e nere e riproduzione fotografica a più colori, con uso di colori e tecnologie idonee all'esposizione alle intemperie e ai raggi solari, con telaio e supporto in metallo di colore rosso, di dim. cm. 300 x h. cm. 200, da collocare secondo le indicazioni fornite dalla D.L. Il cartello, come da progetto dettagliato della D.L., riporterà: committente, progettista, direttore lavori, assistente, impresa, oggetto dell'intervento, caratteristiche dell'opera e relative concessioni ed autorizzazioni e dati relativi al finanziamento dell'intervento, il tutto come da Circolare del Ministro dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Il cartello dovrà essere aggiornato ad ogni variazione ed integrazione a cura dell'affidatario;
- u) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal Comune (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e l'obbligo di seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
- v) l'affidatario è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'affidatario deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'affidatario deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori;
- w) relativamente alla documentazione fotografica, la medesima dovrà essere eseguita da un fotografo professionista concordato con la D.L. che dovrà esprimersi in merito agli standard qualitativi delle riprese in conformità delle indicazioni dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. Questa dovrà documentare le varie fasi operative degli interventi e testimoniare lo stato di fatto del manufatto, le condizioni conservative, gli interventi precedenti e/o storici e gli aspetti tecnico esecutivi dell'intervento stesso. Le riprese fotografiche dovranno essere generali e particolari e preventivamente concordate con la D.L. e con le varie Soprintendenze competenti. Alla stazione appaltante dovrà essere consegnata documentazione fotografica, anche in corso d'opera, per consentire la regolare verifica dell'andamento dei lavori. Riprese con macchina digitale: le riprese digitali dovranno avere una risoluzione minima 3060x2036 a 300 dpi. Tale documentazione dovrà essere consegnata ordinata e catalogata per tipologia d'intervento e fasi di lavorazione in tre fascicoli corredata ognuno di

supporto informatizzato (cd). Per ogni ripresa sono previste n. 3 stampe a colori nel formato cm. 21x30;

- x) la preparazione di tutti campioni richiesti dalla D.L. come specificato al successivo art. 51. Per quanto riguarda la realizzazione di rinzaffi, zoccolature, intonaci, stilature di giunti tra i mattoni e similari, anche se non evidenziato di volta in volta, dovrà essere utilizzata solo ed esclusivamente pura calce idraulica naturale NHL 3,5, certificata sulla base della norma europea EN 459-1 e 3: 2002. Dovranno inoltre essere realizzate idonee campionature delle malte con uso di inerti sabbiosi di idonea granulometria e consistenza ed aspetto finale ad impatto visivo e tattile identico a quanto già esistente. La valutazione e successiva accettazione dei campioni potrà avvenire solo dopo la perfetta asciugatura delle malte;
- z1) la compilazione del “Giornale dei lavori”, nel modello consegnato dalla Direzione Lavori, dove saranno annotate per ciascun giorno, l’ordine, il modo e le attività con cui procedono i lavori, la specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori. Nel giornale saranno inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori. Sul giornale verrà inoltre annotata qualsiasi informazione, notizia od evento relativa al cantiere oltre alle osservazioni meteorologiche ed idrometriche. Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo entrano nell’area di cantiere, prima di accedere dovranno essere annotati sul Giornale dei lavori con nome, cognome, luogo di residenza, qualifica, motivo della visita, ora di ingresso e ora di uscita: al momento dell’uscita dovranno firmare il giornale nell’apposito riquadro. Ogni giorno dovranno essere registrati con la massima precisione tutti gli operai, tecnici, artigiani, o quanti altri presenti in cantiere, sia dell’Impresa che di eventuali subappaltatori: al momento dell’ingresso in cantiere firmeranno il giornale, dovranno essere registrate eventuali uscite e rientri durante l’orario di lavoro e dovranno firmare alla sera, annotando l’ora di uscita. Sul giornale di cantiere saranno indicati tutti i giorni progressivi dal giorno della consegna dei lavori alla fine indicando quindi anche le festività. Periodicamente il D.L. verificherà quanto annotato, porrà le proprie osservazioni e firmerà il giornale;
- z2) le spese necessarie per l’esecuzione e la redazione dei documenti riguardanti: contratti- collaudi di ogni tipo e genere - spese di cancelleria/copisteria - bollati per tutti gli atti della D.L. fino al collaudo lavori. Prima dell’inizio dei lavori è prevista la realizzazione di n. 2 copie complete di tutto il progetto esecutivo con i relativi allegati. Le copie saranno predisposte con spese a carico dell’appaltatore e dopo essere state firmate dall’Amministratore delegato della medesima e dal Direttore dei Lavori, saranno conservate una in cantiere e una dal Direttore dei Lavori;
- z3) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’affidatario dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- z4) l’affidatario dovrà provvedere al completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dall’emissione del certificato di ultimazione positivo.
2. L’affidatario è comunque responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. L’affidatario è altresì obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli invitato, non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
-

- c) a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Si richiamano tutte le prescrizioni evidenziate all'art. 48 del Capitolato Speciale d'Appalto.
5. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere o attraverso il capo-cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore tecnico di cantiere o il capo-cantiere hanno l'obbligo di garantire la propria presenza giornaliera e continuativa sul luogo di lavoro per tutta la durata dell'intervento. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'affidatario per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti (DM 7 marzo 2018 n. 49)
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite, sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo; in ogni caso tale computo metrico estimativo non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'affidatario rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
 2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 106, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 50/2016, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in
-

diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle condizioni indicate dalla normativa vigente.

3. Qualora, per cause non imputabili all'affidatario, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina previste dalla normativa vigente, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base ai nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento di cui al precedente articolo 21.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del Regolamento Generale.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, all'appaltatore di una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 Codice Civile.
2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'affidatario, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di

anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'affidatario provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.
6. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui al presente articolo, comma 18.
7. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
8. All'affidatario verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 35 % (trentacinque per cento), dell'importo contrattuale.
9. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. ed i., l'affidatario, al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti, deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche se non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Ai sensi dei commi 1 e 8 della citata legge 136/2010 gli stessi obblighi sono estesi anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 35, commi 1 e 2 e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 40.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'affidatario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al presente comma 9;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al presente comma 9, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

10. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 9, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 9, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
 11. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 9, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) delle presenti condizioni contrattuali.
 12. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Alessandria – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
-

13. Le clausole di cui al presente articolo sono prescritte a pena di nullità assoluta del contratto d'appalto e devono altresì essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 9, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
14. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
15. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 8, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento Generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
16. Entro lo stesso termine di cui al comma 15, il responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento Generale, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.
17. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'affidatario, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s. m. ed i.
18. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'affidatario, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 8.
19. L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento è subordinata, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286:
 - a) all'acquisizione d'ufficio del DURC dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori;
 - b) qualora l'affidatario abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 8 e seguenti in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'accertamento, da parte del Comune, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui al presente articolo;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'affidatario e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di al presente articolo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

20. In deroga alla previsione del comma 8, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 8, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. In ogni caso, non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. In tal caso l'importo residuo è liquidato con il conto finale;
21. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 23 alle condizioni di cui al comma 19;
22. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'affidatario, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'affidatario non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
23. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di garanzia di cui al comma 14, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s. m. ed i.
24. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'affidatario presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
25. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alle condizioni di cui al comma 19 del presente articolo;
26. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
27. L'affidatario e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti al precedente articolo 34, spettano all'affidatario gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% (quindici per cento) dell'importo netto contrattuale, l'affidatario ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, come da articolo 40.

Articolo 14. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
 2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia
-

e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante prima o contestualmente all'emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento e preveda il rispetto delle clausole di tracciabilità di cui alla legge 136/2010.

Articolo 15. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'affidatario, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'affidatario è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal precedente articolo 28, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 38.
5. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dalla Stazione appaltante, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
6. Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
7. L'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui l'appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all'Appaltatore stesso.
8. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui al precedente articolo 10, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al successivo articolo 38, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 34.

Articolo 16. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
 2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale volte o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
-

caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali e nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto d'appalto.

3. L'affidatario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Articolo 17. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 37, comma 2, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'affidatario per iscritto, lo stesso affidatario non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dallo stesso per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'affidatario o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'affidatario non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo 37, comma 4.

Articolo 18. Risoluzione e recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi dallo stesso previsti:
 2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
 - a) perdita da parte dell'affidatario, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati;
 - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) decadenza dell'attestazione SOA dell'affidatario per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
 3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
 4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'affidatario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
-

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'affidatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altra impresa, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'affidatario inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'affidatario inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'affidatario inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data originariamente prevista.
 - c) l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi di cui alle precedenti lettere a) e b).
7. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui alla normativa vigente art. 109 D.Lgs. 50/2016.
8. L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 19. Fallimento dell'affidatario

1. In caso di fallimento, dell'affidatario la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110, del D.Lgs. 50/2016.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18, dell'articolo 48, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 20. Controversie

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 20% (venti per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 149 del D.Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta
-

tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016.

2. Il R.U.P., entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori, acquisita la relazione riservata del medesimo e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il R.U.P. non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori.
 3. L'esperto, se nominato, oppure il R.U.P., verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo comma 10.
 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite del 15% (quindi per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
 6. Ai sensi dell'articolo 208, del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000,00 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall'affidatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
 7. La procedura di cui al comma 5 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
 8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'affidatario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante e/o dalla Direzione Lavori.
 9. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 205, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
 10. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 2 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Alessandria ed è esclusa la competenza arbitrale.
 11. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
-

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 21. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa
3. L'affidatario è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la provincia di Alessandria.
4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il responsabile unico del procedimento, possono richiedere all'affidatario e ai subappaltatori copia del "Libro unico del lavoro" di cui all'articolo 39 della legge 6 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'affidatario o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3, 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008 e dell' articolo 5, comma 1, primo periodo della Legge 136/2010, l'affidatario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere, una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'affidatario risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a mantenere esposta ed indossata detta tessera di riconoscimento.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'affidatario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Articolo 22. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'affidatario, ha depositato presso il Comune:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 s. m. ed i;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 s. m. ed i, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del contratto d'appalto.
-

3. L'affidatario deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'affidatario, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 23. Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione al soggetto affidatario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale di cui all'articolo 1 delle presenti condizioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 159/2011, in base all'informazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero _____ acquisita dalla prefettura di _____ in data _____, numero _____, ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo.
2. L'affidatario ha dichiarato, in sede di affidamento, di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001, né di essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 24. Subappalto

1. Il subappalto o il sub affidamento in cottimo, ferme le condizioni di cui all'art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 40 per cento, in termini economici dell'importo complessivo del contratto.
2. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; i termini di rilascio dell'autorizzazione sono quelli di cui al comma 18 dell'articolo 105 del Codice dei contratti.
3. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a. ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
 - b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del DL e sentito il CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione (articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti);
 - c. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi (articolo 105, comma 15, del Codice dei contratti);
 - d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - i. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - ii. copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 24 e 25 del presente Capitolato speciale.

4. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili (articolo 105, comma 20, del Codice dei Contratti - D.Lgs n. 50 del 2016).
 5. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori (articolo 105, comma 19, del Codice dei Contratti - D.Lgs n. 50 del 2016).
 6. Qualora l'affidatario intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e s.m. e i. (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
 7. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
 8. Il DL e il R.U.P., nonché il CSE provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
 9. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con la conseguente possibilità per la Stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
 10. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 5 e 6, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti - D.Lgs n. 50 del 2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al CSE almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
 11. Non si configurano come attività affidate in subappalto le categorie di forniture o servizi indicate all'articolo 105, comma 3, del Codice dei Contratti - D.Lgs n. 50 del 2016.
 12. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto si applica l'articolo 43, in materia di tessera di riconoscimento.
 13. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti - D.Lgs n. 50 del 2016, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
-

- a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

14. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - a. all'acquisizione del DURC del subappaltatore;
 - b. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
15. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai precedenti commi 13 e 14, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
16. La documentazione contabile di cui al comma 13 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del comma 3, lettera b) del presente articolo.

Articolo 25. Cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha prestato apposita cauzione definitiva mediante numero rilasciata in data dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di Euro pari al per cento dell'importo del contratto (*eventualmente*) corrispondente a quanto richiesto dal Codice dei contratti, ridotto del 50%, avendo l'affidatario segnalato in sede d'offerta e documentato ai sensi di legge, il possesso di idonea certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
 2. Ai soli fini del presente articolo, per ribasso offerto si intende il ribasso virtuale ottenuto parametrando il ribasso offerto all'importo complessivo posto a base di gara, secondo la formula: $RV = RO \times [L - (CP + CS)] / L$ dove: RV è il predetto ribasso virtuale (utilizzato per la determinazione della misura della cauzione definitiva), RO è il ribasso offerto, L è l'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri di sicurezza (OS), CP e CS sono rispettivamente il costo del personale e i costi di sicurezza aziendale, come predeterminati all'articolo 2, comma 1 del Capitolato speciale e non soggetti al ribasso offerto.
 3. La cauzione deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi delle presenti condizioni contrattuali.
 4. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, secondo le modalità di cui al Codice dei contratti. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'affidatario degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
 5. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, l'ammontare residuo della garanzia pari al 20% è svincolato ed estinto di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
-

Articolo 26. Responsabilità verso terzi e obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del Regolamento Generale, l'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'affidatario si obbliga a stipulare le polizze previste dall'art. 16 del capitolato speciale d'appalto prima della consegna dei lavori.
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del Regolamento Generale, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
 - a) **le presenti “condizioni contrattuali” (All.1);**
 - b) **il Capitolato Speciale d’Appalto** comprese le tabelle allegato allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo **(All.2);**
 - c) gli elaborati grafici progettuali, gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 6;
 - d) **l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo (All.3);**
 - e) **il piano di sicurezza e di coordinamento** di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) **il piano operativo di sicurezza** di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto, **approvato con Determinazione n. del**;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Generale;
 - h) la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 25;
 - i) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto e non in contrasto con il Capitolato Speciale d'appalto.
 - j) l'atto di designazione ai sensi art. 3 lett. b) D.M. 145/2000 **(All. 4);**
 - k) Codice Etico degli appalti e dei contratti comunali.
 2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Regolamento Generale, i documenti elencati al precedente comma 1, lettere a),b),d), j) e k) sono materialmente allegati al contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati agli atti del Comune presso il Repertorio dell'Ente.
 3. Ai sensi dell'articolo 137, commi 3 e 4, del Regolamento Generale, fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:
 - a) le polizze di garanzia di cui al precedente articolo 26;
 - b) la determinazione dirigenziale di affidamento dei lavori;documenti tutti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
 4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s. m. ed i.;
-

- b) il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;
 - c) il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 con i relativi allegati.
5. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
6. **Non fanno invece parte del contratto** e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui al Codice dei contratti;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
7. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'affidatario in sede di offerta.

Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento Generale sono a carico dell'affidatario senza diritto di rivalsa:
- a) le spese contrattuali, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) ai sensi dell'articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui al Codice dei contratti, su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.
2. Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'affidatario e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il contratto d'appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.